

Inps – variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o rita

15 Giugno 2009

A seguito del nuovo provvedimento della Banca Centrale Europea relativo alla variazione del tasso di riferimento che, a decorrere dal 13 maggio 2009, è stato fissato nella misura dell'1% l'interesse di differimento maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96, è pari al 7%.

Tale modifica, ricorda l'allegata circolare Inps n. 78/09, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.

INTERESSI DI DILAZIONE

L'interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 7%, dovrà essere applicato alle rateazioni concesse dal 13 maggio 2009.

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2009.

SANZIONI CIVILI

La nuova misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 13 maggio 2009, è la seguente:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 6,50% annuo, ai sensi della L. 388/00, art. 116, com 8 let. a) e b) secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso d'interesse è pari al 30% annuo;
- per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge n. 388/00, la sanzione civile è pari al 6,50% annuo;
- per le procedure concorsuali il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento, pari all'1%.

La circolare, infine, ricorda che l'importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che è quello degli interessi legali pari al 3%.

[3214-Circolare Inps n. 78-09.pdf](#)[Apri](#)